

# MISURE OPERATIVE PER IL VOLONTARIATO IN CURE PALLIATIVE IN EPOCA COVID

Documento a cura di

**FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE**

**Gruppo di Lavoro:**

*Marta De Angelis (coordinatore)*

*Chiara Caraffa*

*Tommaso Fusaro*

*Luca Moroni*

realizzato insieme a



con il contributo tecnico dell'Ing. Massimiliano Zinesi

ottobre 2020

## INDICE

PREMESSA

GLOSSARIO

TUTELA DEI VOLONTARI

REQUISITI PER LA RIPARTENZA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN CURE PALLIATIVE

- INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- MODALITA' DI INGRESSO
- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- ORGANIZZAZIONE
- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI
- GESTIONE PERSONA SINTOMATICA
- SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
- COMITATO COVID-19
- PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI
- GESTIONE SPAZI COMUNI
- MODALITA' ACCESSO FORNITORI ESTERNI
- GESTIONE ENTRATE/USCITE
- AGGIORNAMENTO MISURE DI TUTELA
- ALLEGATI



## PREMESSA

Durante la pandemia COVID-19 anche l'ambito delle cure palliative ha subito un forte impatto sia da un punto di vista clinico che organizzativo. Tra gli elementi che hanno più risentito delle disposizioni in tema di sicurezza e distanziamento interpersonale vi è stato quello del volontariato, inteso come attività dello stare fisicamente accanto alle persone malate e alle loro famiglie: ciò in particolare nei 2 setting principali delle Reti di Cure Palliative, il domicilio e l'hospice.

Le attività dei volontari hanno vissuto una brusca interruzione anche in contesti geografici meno colpiti dall'epidemia, e ancora oggi appare confusa e incerta una possibile ripartenza tanto delle attività dello "stare" accanto alle persone malate, che del "fare"; attività di segreteria, orientamento, raccolta fondi, formazione e divulgazione, che sostengono in larga parte la sopravvivenza degli enti non profit, sono tuttora ferme.

Sulla scia di quanto emerso - durante l'ultima Assemblea dei Soci della Federazione Cure Palliative – FCP - dall'analisi dei dati ottenuti dalla Survey sul volontariato e dal riscontro avute tramite alcune iniziative regionali, FCP ha sentito il dovere di impegnarsi per la ripresa delle attività di volontariato delle proprie associate. Sono due i motivi principali che ci hanno spinti ad agire.

In primis vogliamo ribadire il valore del volontariato e preservare il capitale umano costruito nel tempo, costituito da migliaia di volontari opportunamente formati che - senza precise direttive - rischia di disgregarsi rapidamente; secondariamente intendiamo assumere un ruolo che rappresenti una proposta "attiva" rispetto alle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito delle cure palliative.

Il presente documento è stato redatto da FCP, in partnership con il CIESSEVI di Milano, allo scopo di fornire indicazioni generali per la ripresa delle attività di volontariato in ambito di cure palliative nei vari setting assistenziali nel rispetto della normativa vigente in ambito di sicurezza e di riduzione del rischio collettivo.

Il documento va contestualizzato considerando l'imprevedibilità e l'eterogeneità territoriale attuale e futura sia in termini di epidemiologia dei contagi sia in termini di modificazioni ed integrazioni della legislazione sia nazionale che regionale. Per tali motivi si è ritenuto corretto costruire un corpo base comune di requisiti necessari per la gestione delle attività, a cui

eventualmente affiancare elementi personalizzati legati alle differenze territoriali e a quelle legislative, alle caratteristiche strutturali e organizzative delle unità operative e ai diversi livelli di integrazione tra pubblico e non-profit e tra volontariato e strutture sanitarie.

## GLOSSARIO - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nel prosieguo del documento alcuni termini sono utilizzati con una accezione specifica che si ritiene di definire come segue.

**Protocollo:** è il protocollo legislativo alla base della definizione delle misure anti-contagio.

E' stato riproposto in vari DPCM con il titolo *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali”* ed è stato sottoscritto in data 24 aprile 2020.

**D. Lgs 81/2008:** è il decreto legislativo che raccoglie le disposizioni di tutela per lavoratori e volontari. Una versione aggiornata e integrata con tutte le modifiche intercorse dalla sua pubblicazione è presente sul sito del governo all'indirizzo <http://www.ispettorato.gov.it/>.

**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** è una figura prevista dalla legislazione in materia di tutela dei lavoratori e dei volontari. Per ricoprire il ruolo è necessaria una formazione specifica e la presenza di tale figura è obbligatoria solo per gli enti che hanno almeno un lavoratore subordinato o equiparato.

**Medico Competente:** è un medico con particolari qualifiche definite dalla legislazione in materia di tutela. La nomina del medico competente non è sempre obbligatoria ma, considerando che la legislazione emergenziale attribuisce a detta figura compiti basilari e fondamentali, è stata introdotta la possibilità di nominare un medico competente anche per la sola materia COVID-19.

**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** è una figura prevista dalla legislazione in materia di tutela dei lavoratori e dei volontari. I lavoratori possono eleggere il RLS al loro interno, con modalità differenti a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni dell'ente, al fine di essere rappresentati nelle attività di tutela.

**ENTE:** una associazione, una cooperativa, una fondazione o qualsiasi altra forma di organizzazione aderente alla Federazione Cure Palliative.



**STRUTTURA OSPITANTE:** una struttura pubblica o privata che eroga cure palliative in ambito residenziale: hospice, ospedale, RSA/RSD, o qualsiasi altra struttura differente dal domicilio privato in cui gli enti inviano i loro operatori attraverso una convenzione.

## LA TUTELA DEI VOLONTARI

Prima di entrare nel merito del complesso di misure di tutela che si ritengono di suggerire, appare opportuna una precisazione a carattere generale sulla tutela obbligatoria dei volontari anche qualora questi operino in un ente pubblico o privato che abbia dei dipendenti.

Ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 3 del D. Lgs. 81/2008 i volontari:

- devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative;
- devono indossare e utilizzare in maniera conforme i dispositivi di protezione individuale necessari;
- qualora effettuino la loro prestazione in un luogo differente dalla sede dell'ente, devono essere dotati di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità;
- hanno facoltà (senza che esista l'obbligo) di beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- hanno facoltà (senza che esista l'obbligo) di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Sempre in forza alle disposizioni del suddetto comma, inoltre, non è necessario che le suddette misure di tutela siano attuate direttamente dai singoli enti, ma - attraverso degli accordi specifici - potrebbero anche essere demandate allo stesso volontario e/o alle strutture ospitanti.

La legislazione, infine, specifica che qualora un volontario svolga la sua prestazione nell'ambito di un ente pubblico o privato che abbia dei dipendenti, il datore di lavoro della struttura ospitante è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività avendo cura, altresì, di adottare tutte le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la



prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Stante l'insieme delle suddette disposizioni, quindi, qualora un volontario operi presso strutture ospitanti terze è necessario prevedere delle misure di tutela a carattere generale che devono, sempre ed in ogni caso, essere integrate con le misure di tutela aggiuntive eventualmente indicate come necessarie dal datore di lavoro ospitante.

Applicando questi principi generali alla definizione delle misure di tutela necessarie anche considerando l'emergenza sanitaria in essere, quanto da realizzare risulta essere l'insieme delle misure da adottare in relazione alla specifica attività del volontario in generale, integrate, ove applicabile, con le ulteriori misure di tutela richieste come necessarie dalle strutture ospitanti.

Nel prosieguo, quindi, viene proposto un insieme di misure di tutela in cui sono contenute le possibili azioni da intraprendere. Le stesse, tuttavia, devono essere attentamente valutate di caso in caso, integrandole e modificandole sulla base sia della specifica realtà dell'ente sia delle specifiche attività realizzate, corredate da annotazioni circa le possibili ulteriori attività di tutela che potrebbero emergere come necessarie per effetto delle richieste delle strutture ospitanti.

Le azioni complessivamente da adottare, pur partendo dalle medesime considerazioni a carattere generale, pertanto, potranno essere anche significativamente differenti sia per le scelte e le valutazioni del singolo ente sia, e soprattutto, per le differenti richieste delle strutture ospitanti derivanti anche da diverse legislazioni a carattere regionale applicabili.

Per un approfondimento delle tematiche inerenti l'applicabilità e l'attuazione dei disposti del D. Lgs. 81/2008 agli enti non profit in genere si rimanda alla pubblicazione *"LA TUTELA DEI LAVORATORI E DEI VOLONTARI NELLE ODV E NEGLI ENTI NON PROFIT A BASE VOLONTARIA"* a cura di *InfoContinua Terzo Settore*, nella sua ultima versione del maggio 2014.

Per la definizione delle misure di tutela a carattere generale il riferimento adottato (da cui è derivata anche la struttura del documento) è il *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali"* come sottoscritto in data 24 aprile 2020 e che si considera allegato nella sua forma integrale.



## REQUISITI MINIMI PER LA RIPARTENZA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO DI CURE PALLIATIVE NEI DIVERSI SETTING ASSISTENZIALI

### INFORMAZIONE e FORMAZIONE

In relazione ai contenuti del PROTOCOLLO, è necessario che l'ente informi i volontari in relazione a obblighi e divieti inerenti, ad esempio, la possibilità di lasciare il proprio domicilio solo con temperatura corporea inferiore a 37,5°C e/o in assenza di altri sintomi influenzali, della necessità di comunicare eventuali sintomi al proprio medico curante, della consapevolezza delle limitazioni derivanti da condizioni di pericolo e/o dall'essere sottoposti alla misura della quarantena e/o dall'essere entrati in contatto stretto e/o di convivere con persone nelle condizioni suddette e/o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità.

E' opportuno che dette informazioni, così come il riepilogo delle misure di tutela da adottarsi in relazione all'uso dei dispositivi di protezione individuale, al mantenimento delle distanze interpersonali, alle regole di igiene, ai comportamenti corretti da mantenere e quant'altro, vengano comunicate attraverso una specifica circolare (di cui si allega un facsimile da personalizzare). La suddetta circolare, inoltre, potrà essere utilizzata per richiamare obblighi e divieti per tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedano alle sedi associative e/o venire in contatto con persone legate all'associazione.

E' opportuno che dette regole vengano richiamate nelle sedi degli enti attraverso l'affissione di cartelli riepilogativi quali quelli scaricabili dal sito del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/>).

Sebbene il PROTOCOLLO non preveda una specifica formazione - considerando che nell'ambito dei contesti di tipo sanitario le delibere regionali prevedono sempre una formazione specifica - si ritiene consigliabile adottare un programma formativo che garantisca a tutti i volontari una formazione basata sulle indicazioni istituzionali in atto (Ministero Salute, ISS, OMS, Regioni, etc) e sulla legislazione regionale in vigore sui seguenti temi:

- epidemia del contagio da Sars-Cov-2
- norme prevenzione e protezione (distanziamento fisico, igiene sanitaria personale e ambientale)

- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Detta formazione potrà inoltre dover essere integrata e/o aggiornata in funzione delle richieste delle strutture ospitanti che potranno di volta in volta richiedere approfondimenti specifici e/o la trattazione di argomenti particolari.

Per la fruizione dei corsi si ritiene di segnalare che sui siti istituzionali, con particolare riferimento al sito dell'Istituto Superiore di Sanità, sono disponibili sia programmi di corsi che corsi veri e propri nella modalità e-learning, i quali potrebbero rappresentare un utile ausilio per l'erogazione della formazione. In particolare si segnala la piattaforma EDUISS dedicata alla formazione a distanza (<https://www.eduiss.it/>)

## MODALITÀ DI INGRESSO NELLE STRUTTURE OSPITANTI e/o NEI DOMICILI DEGLI UTENTI e/o NELLE SEDI DEGLI ENTI

Per l'accesso ai locali di eventuali strutture ospitanti si dovranno seguire tutte le misure di tutela indicate e richieste da dette strutture, mentre, per l'accesso ai domicili privati, il personale e i volontari degli enti dovranno essere dotate sia degli opportuni dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia di un sistema autonomo di disinfezione delle mani (gel o salviettine monouso) che dovranno utilizzare prima dell'accesso, durante la permanenza e all'uscita dai domicili frequentati.

E' opportuno che a tutte le persone, prima dell'accesso agli eventuali locali a disposizione degli enti, venga misurata la temperatura corporea. Nel caso in cui la temperatura risulti superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, fornite di mascherine e guanti e verranno sollecitate a contattare il proprio medico curante per seguirne le indicazioni. In ogni caso non dovranno recarsi al Pronto Soccorso in autonomia.

E' opportuno identificare degli addetti incaricati di misurare la temperatura corporea prevedendo dei sostituti in caso di assenza. A tutela delle persone incaricate dell'operazione, la misurazione della temperatura avverrà secondo le seguenti modalità: entrambe le persone dovranno indossare un sistema di protezione delle vie respiratorie e l'operatore incaricato della misurazione avrà cura di rimanere ad un metro di distanza dalla persona a cui sta misurando la temperatura. Per avere evidenza delle operazioni di misurazione effettuate, al



termine della giornata lavorativa verrà compilato un apposito registro in cui si annoteranno il numero di misurazioni realizzate e il numero di misurazioni inferiori e superiori o uguali a 37,5 °C. In ogni caso non verrà tenuta traccia di alcun valore specifico misurato e di nessun nominativo a cui è associabile una data misurazione.

Nella zona di ingresso dovrà essere posizionato un dispenser di soluzione disinfettante.

Ad ogni accesso ai locali è fatto obbligo ad ogni persona di utilizzare detta soluzione per disinfettare le mani. Tale obbligo dovrà essere rammentato attraverso l'apposizione di un apposito cartello posto in prossimità del dispenser stesso.

L'ingresso nella sede dell'ente di persone già risultate positive all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da un contatto con il medico competente al quale dovrà essere inoltrata una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria territorialmente competente disponga misure aggiuntive specifiche, si fornirà la massima collaborazione per la loro attuazione.

## PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Tutte le persone dovranno essere informate circa le corrette modalità di igiene personale da praticare, secondo le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie e, a tal fine, dovranno essere resi disponibili dispenser di gel disinfettante ed essere affissi cartelli e avvisi sulle corrette modalità di comportamento e mantenimento dell'igiene personale secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

In particolare, dovrà essere richiesto di disinfettarsi le mani prima dell'accesso ai locali utilizzando l'apposito dispenser predisposto nella zona di ingresso e di disinfettarle nuovamente prima di toccare oggetti e attrezzature di uso comune (stampanti, distributori di bevande, eccetera).

Nel caso di attività svolte presso eventuali strutture ospitanti si dovranno seguire tutte le misure di tutela indicate e richieste da dette strutture, mentre, per l'accesso ai domicili privati, i volontari dell'ente dovranno essere dotati di un sistema autonomo di disinfezione delle mani



(gel o salviettine monouso) che dovranno utilizzare prima dell'accesso, durante la permanenza e all'uscita dai domicili frequentati.

## **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Per ognuna delle attività previste e organizzate dovranno essere determinati i dispositivi di protezione individuale da indossare, ciò considerando le indicazioni delle Autorità Sanitarie e valutando l'opportunità di fornire direttamente detti dispositivi in modo da poterne garantire sia le caratteristiche protettive sia il corretto utilizzo. In ogni caso, dovrà essere previsto l'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie e ulteriori dispositivi potranno essere necessari nel caso di attività svolte presso eventuali strutture ospitanti qualora le stesse strutture li indicassero come necessari.

In questo caso sarà opportuno definire attentamente sia le caratteristiche protettive dei dispositivi richiesti come necessari sia le modalità di messa a disposizione per i singoli operatori.

## **ORGANIZZAZIONE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, ecc.)**

Nell'organizzare l'attività dell'ente si dovrà tenere in considerazione che, stante lo stato di emergenza, sono attentamente da valutare tutte le possibilità di svolgere le proprie mansioni a distanza e di evitare il più possibile contatti in presenza delle persone. Nel realizzare la suddetta valutazione, inoltre, dovranno essere considerati anche aspetti inerenti le possibili fragilità delle persone (che potrebbero aumentare i rischi personali in caso di infezione data la loro maggiore vulnerabilità), nonché le modalità operative derivanti da situazioni specifiche (come ad esempio la necessità di utilizzare i mezzi pubblici per lunghi tragitti, l'orario di utilizzo di tali mezzi e questioni similari). Ogni viaggio e ogni trasferta, quindi, dovranno essere attentamente analizzati ed espressamente approvati tenendo conto delle loro reali necessità. Saranno inoltre da valutare eventuali periodi di interdizione della attività per persone provenienti da trasferte o viaggi internazionali in zone a particolare rischio.

## **SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE**

Gli spostamenti all'interno dei vari locali delle eventuali sedi degli enti dovranno essere limitati al minimo indispensabile e dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate in

precedenza. Non dovranno essere consentite le riunioni in presenza e si dovrà valutare la sospensione o l'annullamento di tutti gli eventi interni, anche se già organizzati.

In linea generale tutti i contatti, anche indiretti, tra persone dovranno essere evitati per cui le riunioni dovranno essere sostituite, anche all'interno dei medesimi locali, da contatti telefonici, e-mail, conference call e altri metodi simili evitando anche lo scambio di oggetti e fogli di carta.

In tutti i casi in cui risulterà comunque necessario e urgente indire una riunione in presenza, tutte le persone saranno tenute ad indossare la protezione delle vie respiratorie, la stanza verrà opportunamente mantenuta aerata sia durante l'incontro sia successivamente, e le superfici toccate verranno pulite al termine dell'incontro con materiale disinfettante da rendersi disponibile.

## GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Al fine di gestire una eventuale persona che, inizialmente asintomatica, sviluppi febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria) che possano lasciar supporre una infezione da COVID-19, è necessario istituire una procedura che consenta di gestire correttamente l'evento.

In particolare si dovrà prevedere almeno:

- che tutte le persone indossino una protezione delle vie respiratorie in dotazione e, se resi disponibili, anche guanti e occhiali di protezione;
- che il soggetto sia isolato in uno specifico locale (che dovrà essere dotato di finestre e facilmente aerabile);
- il volontario dovrà contattare il medico curante, mentre l'ente di appartenenza dovrà seguire le istruzioni relative alla modalità di gestione del contatto con persona sintomatica adottate localmente;
- che il soggetto sintomatico venga invitato a contattare il proprio medico curante.

Una volta che il soggetto sintomatico ha lasciato i locali, i dispositivi di protezione individuale utilizzati sia dal soggetto sia dagli addetti dovranno essere smaltiti inserendoli in un sacchetto che andrà sigillato e quindi inserito in un secondo sacchetto anch'esso sigillato.

Il doppio sacchetto sarà quindi riposto in un contenitore in un'area specifica opportunamente segnalata, dove dovrà essere lasciato per almeno 72h di quarantena prima dell'affidamento al servizio di raccolta.

Tutte le persone coinvolte dovranno quindi disinfettarsi le mani con l'apposita soluzione e provvedere ad aerare il locale aprendo le finestre disponibili.

Di quanto accaduto dovranno essere avvisati con urgenza sia il Comitato COVID-19 o Referente COVID-19, cui è dedicata una specifica voce più avanti in questo documento, sia gli eventuali addetti alle pulizie in modo che si proceda ad una accurata disinfezione delle superfici dei locali.

Si dovrà infine contattare il medico competente sia per concordare con egli le modalità per il rientro della persona sintomatica sia per valutare l'opportunità di modificare le modalità operative delle persone venute a contatto con il soggetto sintomatico.

Il Comitato COVID-19 o Referente COVID-19 collaborerà con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" del soggetto in caso di riscontro positivo al tampone COVID-19, e comunque secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria stessa.

## **SORVEGLIANZA SANITARIA e MEDICO COMPETENTE**

Negli enti in cui è nominato il medico competente, la sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cosiddetto decalogo).

Il medico competente dovrà essere sollecitato a collaborare alla definizione di tutte le misure descritte nel presente documento e verrà coinvolto per le eventuali future modifiche o integrazioni; ogni suo eventuale suggerimento e/o segnalazione in relazione alla valutazione dei rischi e sull'adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute di lavoratori e volontari verrà di volta in volta attentamente considerato e recepito.

Il medico competente, inoltre, dovrà predisporre un sistema per la segnalazione e la valutazione di possibili fragilità dei vari soggetti. Egli quindi dovrà valutare eventuali segnalazioni di fragilità, esprimendo un parere sulla opportunità che una persona partecipi a determinate attività in relazione alla possibile maggior vulnerabilità conseguente ad un

contagio, oppure indicando le maggiori misure di tutela necessarie. Detta attività potrà essere realizzata in autonomia dal medico competente per i soggetti già sottoposti alla sorveglianza sanitaria (dove è già istituita una cartella sanitaria e dove le persone sono già state visitate dallo stesso medico che, quindi, ne conosce il quadro sanitario), mentre essa dovrà essere implementata per i soggetti che non si trovano in detta situazione. Si prevede pertanto una comunicazione a tutti i volontari e agli operatori non soggetti a sorveglianza medica (part-time, eccetera) ove si informi della assoluta necessità di valutare eventuali situazioni di fragilità, nonché alla necessità che queste siano condivise e segnalate da parte del volontario/operatore. Verranno quindi fornite indicazioni chiare in merito alle modalità di contatto con il medico competente di riferimento per la valutazione dell'idoneità.

Ogni indicazione che perverrà dal medico competente in tal senso verrà recepita e opportunamente osservata.

Nel caso in cui uno o più volontari dovessero aver contratto il virus Sars-Cov2, infine, essi verranno messi in contatto con il medico competente di riferimento per valutare le modalità di ripresa delle proprie attività.

Per gli enti che non dovessero aver nominato il medico competente, stanti le importanti attribuzioni che la legislazione emergenziale attribuisce a detta figura, si segnala che è stata prevista la possibilità di nominare un medico competente esclusivamente per la gestione delle tematiche COVID-19 suddette.

## COMITATO COVID-19

Presso ogni ente dovrà essere costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione composto almeno da:

- un soggetto apicale dell'ente stesso (che sarà opportuno nominare anche quale referente per la gestione di tutte le tematiche COVID-19 ivi compresi gli eventuali rapporti con le Autorità Sanitarie);
- le figure previste dal D. Lgs. 81/2008 (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e rappresentante dei lavoratori della sicurezza) ove presenti e nominate;

- uno o più volontari appartenenti ai vari servizi e/o alle varie differenti tipologie di attività.

Nel caso di enti che collaborino con delle strutture ospitanti, inoltre, si suggerisce di prendere contatto con dette strutture per offrire loro la partecipazione al comitato COVID-19 attraverso la nomina di un loro incaricato.

Pur non sussistendo alcun obbligo in tal senso, l'interazione nel Comitato COVID-19 potrebbe tuttavia rappresentare sia un utile contributo alla definizione e allo sviluppo delle misure di tutela sia una opportunità per un più efficace coordinamento tra le parti coinvolte.

## PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLE SEDI DEGLI ENTI

Per gli enti dotati di una sede è necessario valutare le operazioni di pulizia sia in termini di frequenza (la legislazione prevede che siano giornaliere), sia in termini di prodotti utilizzati, sia in relazione alle modalità di effettuazione delle operazioni e alle parti pulite con maggior frequenza. In particolare, è opportuno prevedere l'utilizzo di prodotti riconosciuti come disinfettanti dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità e di porre specifica attenzione alla pulizia di tutte quelle parti che potrebbero risultare una forma di contatto indiretto tra persone (servizi igienici, maniglie di porte e infissi, aree riposo, pavimenti, pulsanti e pulsantiere, eccetera).

Considerando inoltre che per le aree a maggiore endemia, prima della riapertura, è previsto l'obbligo di realizzare una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, è opportuno valutare detto aspetto ed eventualmente organizzare sia la sanificazione straordinaria sia programmare delle sanificazioni periodiche.

La sanificazione straordinaria e generale dovrà inoltre essere ripetuta nel caso in cui si riscontri la presenza nei locali di una persona positiva al COVID-19.

In aggiunta a quanto suddetto, dovranno essere messi a disposizione di ogni persona che impegni i locali dei prodotti disinfettanti attraverso i quali le stesse possano disinfettare le proprie postazioni e tutti gli oggetti toccati e/o utilizzati durante la permanenza nei locali.

E' inoltre necessario prevedere il ricambio dell'aria nei locali attraverso l'apertura delle finestre e valutare attentamente l'eventuale utilizzo impianti di climatizzazione, riscaldamento e/o condizionamento, ciò previa verifica della possibilità di eliminare il ricircolo dell'aria e/o



adottare particolari accorgimenti di filtrazione della stessa, secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.

## **GESTIONE SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK, AREE STAMPANTI, SERVIZI IGIENICI, ECCETERA)**

La fruizione delle aree ristoro eventualmente presenti nei locali degli enti o a loro disposizione degli enti dovrà essere consentita ad una sola persona alla volta e si dovrà prevedere l'utilizzo della soluzione disinfettante prima di toccare oggetti, macchine distributrici e relative pulsantiere in modo da evitare possibili contaminazioni; inoltre, prima di lasciare l'area ristoro, è necessario prevedere la disinfezione delle superfici toccate attraverso i prodotti resi disponibili.

Analoghe misure dovranno essere previste sia per che dopo l'accesso alle stampanti, ai computer e a tutte le attrezzature di uso comune, che per l'accesso ai servizi igienici.

Al personale esterno dovrà essere vietato sia l'accesso ai servizi igienici sia l'utilizzo dei distributori di bevande e snack.

In relazione alle parti comuni dell'edificio, ove presenti, si dovrà suggerire l'utilizzo delle scale invece che dell'ascensore (che, in ogni caso, può essere utilizzato da una sola persona per volta).

## **MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI**

Qualora risultasse urgente e necessario l'accesso di fornitori esterni ai locali dell'ente o a diposizione dell'ente, questi si atterranno alle medesime regole valide per il personale dell'ente stesso. L'accesso inoltre potrà avvenire solo previo appuntamento e solo dopo che fornitori abbiano dichiarato di aver recepito i contenuti della informativa che verrà loro inoltrata all'atto della fissazione dell'incontro.

Durante la permanenza di personale esterno presso i locali è necessario ridurre le occasioni di contatto con il personale dell'ente. Al personale esterno e ai fornitori non sarà consentito l'utilizzo dei servizi igienici, né di muoversi liberamente nei locali: essi dovranno permanere esclusivamente nelle aree di intervento e dovranno seguire le istruzioni del personale dell'ente. Al termine dell'intervento le zone saranno opportunamente aerate e si dovrà realizzare o far realizzare una pulizia particolarmente approfondita delle zone interessate.

Nel caso in cui il personale esterno o i fornitori venuti a contatto con il personale dell'ente risultassero poi positivi al COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Nel caso specifico delle consegne e/o spedizione di merci e/o pacchi, è preferibile che lo scambio avvenga in area esterna all'edificio previo contatto citofonico. In detto caso un operatore dell'ente si recherà all'esterno indossando una protezione delle vie respiratorie per ritirare e/o consegnare quanto di competenza. Si rammenta che, da disposizioni ministeriali, per evitare contatti, ogni ritiro e/o consegna potrà avvenire senza alcuna firma. Nel caso in cui, per dimensioni e/o peso delle merci non sarà possibile il ritiro e/o la consegna in esterno, i pacchi verranno depositati nelle immediate vicinanze della porta di ingresso con le stesse modalità di interazione previste per lo scambio in esterno.

Non appena ricevuto un pacco, lo stesso verrà privato dell'imballo esterno ed il materiale di imballo verrà immediatamente smaltito. Al termine l'operatore incaricato avrà cura di lavarsi accuratamente le mani con le modalità riportate nei paragrafi precedenti.

Data la situazione, si considera vietato ricevere e/o inviare pacchi personali attraverso la sede dell'ente.

## GESTIONE ENTRATA E USCITA DAI LOCALI

La gestione dell'entrata e dell'uscita dei locali dovrà essere organizzata in modo da evitare assembramenti e/o in modo da evitare che si creino situazioni in cui non si riesca a mantenere una distanza interpersonale adeguata.

## AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI TUTELA

Le misure di tutela predisposte dovranno essere aggiornate in seguito ad ogni variazione sia legislativa, sia di attività, sia conoscitiva che potrebbe avere effetto sulle stesse.



## ALLEGATI

Al presente documento sono allegati:

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali;
- facsimile di circolare informativa per la segnalazione/richiesta di valutazione di eventuali fragilità da inoltrare a lavoratori e volontari (dopo averla valutata nel dettaglio ed eventualmente personalizzata);
- facsimile di una comunicazione inerente il patto di corresponsabilità da inoltrare a lavoratori e volontari (dopo averla valutata nel dettaglio ed eventualmente personalizzata);
- facsimile di circolare informativa da inoltrare ai vari soggetti (dopo averla valutata nel dettaglio ed eventualmente personalizzata);
- facsimile del registro utilizzabile per comprovare le misurazioni della temperatura.